



COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

21 gennaio 2026

***DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA
DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE – AREA1***

N. 06/2026

Oggetto: Incarico alla società in house Giudicarie Energia Acqua e Servizi - G.E.A.S. spa.
per il servizio di comunicazione telematica mensile dei dati di portata della Centrale Val
d'Arnò al Servizio Utilizzazioni Acque Pubbliche (SUAP) per il 2026, 2027 e 2028

CODICE CIG: BA09EC8C52

IL DELEGATO RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE – AREA1

Premesso che il Comune di Sella Giudicarie gestisce un impianto di produzione di energia elettrica in Val d'Arnò sul territorio dell'estinto Comune di Breguzzo, oltre al servizio di distribuzione dell'energia elettrica sui territori degli estinti comuni di Roncone e Lardaro e l'illuminazione pubblica sull'intero territorio del Comune di Sella Giudicarie.

Ricordato che la Giunta provinciale con deliberazione n. 1164 dell'8 giugno 2007 ha stabilito

- di istituire l'obbligo di installazione di dispositivi di misurazione della portata d'acqua derivata e restituita alle grandi derivazioni a scopo idroelettrico ed a tutti i concessionari che hanno un titolo a derivare un volume annuo di acqua superiore a un milione di metri cubi;
- di incaricare il Servizio Utilizzazione delle Acque Pubbliche di attuare quanto disposto nelle premesse della deliberazione definendo nel dettaglio le tipologie di strumentazione ammesse, le modalità di rilevazione e trasmissione dei dati dandone comunicazione ai concessionari.

Rilevato che, al fine di adempiere all'obbligo di comunicazione, è necessario affidare un incarico esterno, non essendoci nell'organico comunale personale con professionalità e competenze idonee a svolgere questo compito.

Evidenziato che allo scopo è stato acquisito un preventivo di spesa da G.E.A.S. s.p.a., società di diritto privato a totale partecipazione pubblica diretta operante ai sensi degli art. 6 e 2 comma 1 lettera d) del D. lgs 175/2016 ossia quale società in house in situazione di controllo analogo congiunto da parte di più enti locali soci, la quale ha già svolto negli scorsi anni l'incarico da affidare con professionalità ed efficienza.

Considerato che il preventivo di spesa acquisito al protocollo comunale n. 11986 del 24 novembre 2025 evidenzia un costo di Euro 1.800,00 annui oltre ad IVA per lo svolgimento delle seguenti attività:

- rilevazione via GSM dei dati rilevati dal sistema di misura in campo ogni 15 minuti con propria SIM;
- archiviazione degli stessi su server dedicato;
- elaborazione e codifica dei dati in base al protocollo APRIE;
- trasmissione mensile via web dei dati rielaborati al APRIE;
- supervisione del corretto funzionamento del sistema di misura;
- visite di controllo al sistema in campo;
- gestione rapporti con funzionari APRIE.

Richiamato il disposto di cui all'art. 7 (Principio di auto-organizzazione amministrativa), c. 2 e 3,

D.Lgs. 36/2023 recita: «2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.

Ritenuto di precisare che

- le ragioni del mancato ricorso al mercato sono anzitutto da individuarsi nel patrimonio esperienziale posseduto dalla partecipata; nella congruità e ragionevolezza dell'offerta in una logica "qualità/prezzo", nella possibilità di direttamente monitorare le performances della partecipata nelle varie fasi del ciclo di produzione dell'attività; nella conoscenza del territorio, da altri operatori economici non parimenti posseduta;
- riconducendo l'attività in esame nell'alveo di un rischio correlato all'esecuzione dell'attività del tutto compatibile con l'interesse pubblico perseguito da questo ente a favore della propria cittadinanza da esso rappresentata in via esponenziale; al know how posseduto con duplice riferimento all'attività strumentale di cui trattasi e alla realtà territoriale di riferimento, a tutto beneficio della propria collettività;
- la Società sta realizzando la stessa tipologia di servizio per conto di altri enti pubblici territoriali e quindi ha acquisito e continua ad acquisire un know how tecnico tale da comportare una riduzione dei costi produttivi, soprattutto per quanto concerne le attività di elaborazione e codifica dei dati da trasmettere;
- il carattere della società, fatta per essere al servizio degli enti pubblici partecipanti, e la direzione particolarmente esperta ed il controllo analogo esercitabile su di essa, rassicurano particolarmente l'amministrazione comunale sul fatto che l'incarico possa essere svolto con la cura e sorveglianza di personale particolarmente esperto, e soprattutto consapevole del fatto che il committente è pubblica amministrazione e delle forme necessarie per esprimere l'istruttoria e le scelte della stessa;
- inoltre, come dimostra ampiamente l'esperienza maturata, la Società è particolarmente consapevole delle esigenze peculiari amministrative e decisionali proprie dei piccoli Enti pubblici partecipanti, si semplifica il confronto e la ricerca delle soluzioni di fronte ad evenienze ed esigenze particolari proprie della pubblica amministrazione, esigenze che a volte, seppur relative al perseguimento di finalità pubbliche, non potrebbero trovare adeguato spazio e comprensione affidando i medesimi servizi all'impresa privata, connotata da finalità proprie diverse da quelle di una società in house come è GEAS spa;
- l'affidamento alla società è la miglior soluzione perché con la sua spiccata professionalità può attendere ai servizi di cui alla presente, meglio di come potrebbe fare il Comune, e permettendo al Comune stesso di non distogliere il proprio personale dai compiti essenziali che già lo assorbono completamente, evitando la diseconomicità e i rischi di improduttività che deriverebbero dalla totale inesperienza nel settore dei servizi elettrici;

Ritenuto giustificato, sulla base di quanto su esposto e motivato in termini di efficacia, qualità, quantità, regolarità, efficienza, economicità di gestione, economia di risorse pubbliche, l'affidamento delle attività strumentali di che trattasi alla società partecipata G.E.A.S. s.p.a. attraverso il modello dell'in house providing, senza ricorso al mercato, e valutata ragionevole e congrua per le stesse

considerazioni l'offerta formulata dalla suddetta società che, tra l'altro, riporta un costo che non ha subito incrementi rispetto agli anni scorsi.

Dato atto che non è economicamente conveniente suddividere l'appalto in lotti ai sensi dell'art. 7 della L.P. 2/2016.

Considerato che non si rileva un interesse transfrontaliero certo in ragione dell'importo ridotto e delle caratteristiche della prestazione richiesta.

Evidenziato che nel caso specifico la competenza a provvedere è attribuita alla sottoscritta delegato responsabile dell'attività contrattuale dell'Area 1 dell'organizzazione amministrativa del Comune secondo le indicazioni del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2025-2027 approvato con la deliberazione della Giunta n. 1 del 8 gennaio 2025 e ss.mm.ii.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, il sottoscritto funzionario è il Responsabile Unico del Progetto (RUP) per il presente provvedimento.

Dato atto che ai sensi dell'art. 5 bis della L.P. 2/2016 ai fini dell'erogazione delle retribuzioni incentivanti devono essere accantonate risorse in misura dello 0,50 per cento del valore stimato dell'appalto di cui alla presente.

Dato atto che non sussistono in capo al sottoscritto responsabile del procedimento situazioni di conflitto di interesse, reali o potenziali, in relazione all'affidamento, nonché in relazione all'affidatario, tali da ledere l'imparzialità del proprio agire, non versando in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 e anche con riguardo agli obblighi di astensione previsti dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013.

Rilevato che l'art. 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, decreto legislativo che contiene molte disposizioni in materia di contabilità che si applicano ora ai Comuni della Provincia di Trento a seguito del rinvio operato al Capo II della L.P. 9 dicembre 2015, n. 18, stabilisce che la gestione di spesa avviene appunto attraverso atti dei responsabili dei servizi in base ad atti denominati determinazioni con i quali disposte le spese ed assunte le relative obbligazioni si impegna la spesa;

Visti

- la Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2
- la determinazione di delega delle funzioni del segretario comunale n. 6 del 4 febbraio 2021.
- l'atto di nomina del sindaco del 10 febbraio 2021 protocollo n. 1336.
- la determinazione di delega delle funzioni del segretario comunale n. 4 del 9 febbraio 2023.
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 29.12.2025, dichiarata immediatamente esecutiva, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026-2028
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 29.12.2025, dichiarata immediatamente esecutiva, di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e relativi allegati
- il P.E.G. (Piano esecutivo di gestione) approvato con la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 08.01.2025 e ss.mm.ii.

Visti inoltre

- la L.P. 23/1990 e s.m. e relativo regolamento d'attuazione.
- la L.P. 2 di data 09.03.2016 e s.m.
- il CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO-ALTO ADIGE, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.
- il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
- lo Statuto comunale.
- il Regolamento di contabilità del Comune.

DETERMINA

1. Di affidare direttamente, mediante scambio di corrispondenza, alla società in house Giudicarie Energia Acqua e Servizi - G.E.A.S. spa, con sede a Tione di Trento, C.F./P. Iva 01811460227 l'incarico per il servizio di comunicazione telematica mensile dei dati di portata della Centrale Val d'Arnò al Servizio Utilizzazioni Acque Pubbliche (SUAP) per il 2026, 2027 e 2028 per una spesa annua di Euro 1.800,00 oltre ad Iva.
2. Di impegnare, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 11 comma 6 bis del D. Lgs 36/2023 circa l'obbligo delle amministrazioni aggiudicatrici di operare una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni, che deve essere svincolata in sede di liquidazione finale la spesa prevista di Euro 6.588,00 (Imponibile Euro 5.400,00 e Iva al 22% Euro 1.188,00) alla Missione 17, Programma 1, Titolo1 e Macroaggregato 3 (capitolo 17011.03.0004) del bilancio di previsione 2026 - 2028.
3. Di impegnare inoltre l'importo di Euro 27,00 per incentivi funzioni tecniche (0,5%) ai sensi dell'art. 5 bis della L.P. 2/2016 alla Missione 17, Programma 1, Titolo1 e Macroaggregato 3 (capitolo 17011.03.0004) del bilancio di previsione 2026 - 2028.
4. Di dare atto che l'obbligazione di cui al punto 2. diverrà esigibile per Euro 2.185,02 nell'anno 2026, per Euro 2.185,02 nel 2027 e per Euro 2.217,96 nell'anno 2028.
5. Di dare atto che l'obbligazione di cui al punto 3. diverrà esigibile per Euro 19,80 nel 2026, per Euro 3,60 nel 2027 e per Euro 3,60 nel 2028.
6. Di accertare ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio
7. Di dare atto ai sensi del comma 8 dell'art.183 del D. Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L. che il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio.
8. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.
9. Di dare evidenza che avverso la presente è ammesso ricorso al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 120, comma 5 del D.LGS.2 luglio 2010, n. 104 con decorrenza secondo i casi ivi indicati.

IL DELEGATO RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE – AREA1

dott.ssa Maura Molinari